



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Assunti i poteri della Giunta Comunale – Art. 48 TUEL 267/2000)

N. 73

OGGETTO: **CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CIVESS (CORPO ITALIANO VOLONTARI EMERGENZE SOCCORSO E SOLIDARIETA') PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.**

*L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di **novembre** alle ore **15:00** nella residenza municipale, assistito dal Vice Segretario Comunale dott. Gianluca GUARDABASCIO, ha adottato la seguente deliberazione:*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale

Premesso che quello relativo alla “assistenza e sicurezza cittadina” è uno degli obiettivi prioritari di un ente locale, da attivarsi anche attraverso forme di collaborazione con organizzazioni di volontariato presenti sul territorio.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 20/10/2020 con la quale veniva attivata la convenzione biennale con l’OdV CIVESS (Corpo Italiano Volontari Emergenze Soccorso e Solidarietà) per lo svolgimento di servizi di utilità sociale.

Considerato che la suddetta convenzione, iscritta al repertorio dell’ente al n. 2276 del 13/11/2020, scadrà in data 13/11/2022.

Preso atto che l’OdV CIVESS (Corpo Italiano Volontari Emergenze Soccorso e Solidarietà) con sede legale in Pianezza (TO) Via Antonelli nr. 22 – C.F. 95639860014, sede operativa per il Piemonte sita in Pianezza via Maiolo n. 5 c/o edificio Ex Cottolengo, ha manifestato la disponibilità nel proseguire a prestare i seguenti servizi per la comunità pianezzese nell’ambito delle esigenze espresse dal Comune di Pianezza:

- supporto al servizio “nonni vigile”, già attivato in collaborazione con il Centro Incontro Anziani di Pianezza e consistente nella sorveglianza di zone in prossimità delle scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado del territorio comunale, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita dai plessi scolastici;
- servizio “pedibus”, consistente nell’accompagnamento a piedi dei bambini frequentanti le scuole primarie del territorio;
- servizio di supporto nelle emergenze ambientali e sanitarie, consistente negli aiuti alla popolazione e nella tutela delle condizioni di salvaguardia della salute pubblica, come da norme previste relative alle attivazioni delle organizzazioni di volontariato in casi di pubbliche calamità (Protezione Civile);
- servizio di assistenza e “safety”, nonché supporto logistico nell’ambito delle iniziative culturali organizzate sul territorio;
- servizi di assistenza presso fiere, mostre, ricorrenze cittadine, aree mercatali.

Considerata la necessità di implementare il servizio di assistenza e tutela davanti alle scuole nel momento dell’entrata e dell’uscita degli studenti, per garantire la sicurezza nell’attraversamento delle strade e la tutela delle aree circostanti gli edifici scolastici, con la conseguente esigenza di adottare iniziative di coinvolgimento attivo in servizi di utilità sociale.

Preso atto della rilevante utilità sociale degli altri servizi per lo svolgimento dei quali l’Associazione ha proposto la propria collaborazione ed ha effettivamente supportato le istituzioni locali nelle emergenze, rendendo necessario anche quello afferente al presidio ed al supporto logistico “safety” nell’ambito delle varie iniziative culturali organizzate sul territorio.

Rilevata la necessità di sottoscrivere una convenzione con la citata Associazione, costituita da n. 6 articoli ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che prevede tra l’altro un contributo annuo forfettario di € 1.000,00, finalizzato a far fronte alle spese organizzative del servizio in oggetto.

Richiamato il disposto di cui all'art. 4, comma 6 della legge 135/2012, il quale prevede espressamente quanto segue:

“A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli (articoli da 13 a 42) del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”

Dato atto che il contributo di cui trattasi si sottrae alle limitazioni di cui al suddetto art. 4, comma 6 della legge 135/2012 in quanto la giurisprudenza contabile, costituita dal parere della Corte dei Conti Sezione di controllo Lombardia n. 89/2013 e dalla Deliberazione della medesima sezione, stabilisce che *“le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito”*. La Sezione inoltre osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, *id est* della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione. Gli ulteriori dubbi manifestati, in via subordinata, sono assorbiti.

Richiamato il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.

Tutto ciò premesso

Acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e riportati in calce alla presente

Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di attivare la collaborazione con l'OdV Corpo Italiano Volontari Emergenze Soccorso e Solidarietà (meglio denominato CIVESS) - C.F. 95639860014, con sede legale in Pianezza, via Antonelli nr. 22 e sede operativa presso "Ex Cottolengo" Via Maiolo nr. 5, nell'ambito dello svolgimento dei seguenti servizi di utilità sociale:

- supporto al servizio "nonni vigile", già attivato in collaborazione con il Centro Incontro Anziani di Pianezza e consistente nella sorveglianza di zone in prossimità delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado del territorio comunale, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita dai plessi scolastici;
- servizio "pedibus", consistente nell'accompagnamento a piedi dei bambini frequentanti le scuole primarie del territorio;
- servizio di supporto nelle emergenze ambientali e sanitarie, consistente negli aiuti alla popolazione e nella tutela delle condizioni di salvaguardia della salute pubblica, come da norme previste relative alle attivazioni delle organizzazioni di volontariato in casi di pubbliche calamità (Protezione Civile);
- servizio di assistenza e "safety", nonché supporto logistico nell'ambito delle iniziative culturali organizzate sul territorio;
- servizi di assistenza presso fiere, mostre, ricorrenze cittadine, aree mercatali.

3) Di approvare lo schema di convenzione con l'Associazione CIVESS Odv (Corpo Italiano Volontari Emergenze Soccorso e Solidarietà) di Pianezza, costituito da n. 6 articoli ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

4) Di prevedere a favore dell'OdV CIVESS di Pianezza, l'assegnazione di un contributo forfetario annuo pari ad € 1.000,00 finalizzato a far fronte alle spese organizzative relative al servizio in oggetto e per la eventuale copertura dei costi assicurativi nell'espletamento di determinati servizi a favore della cittadinanza, che trova copertura finanziaria come di seguito delineato:

- per € 300,00 ai fondi del codice 12/05/1/104 – Cap. 1434 del bilancio 2022/2024, esercizio 2022;
- per € 1.000,00 ai fondi del codice 12/05/1/104 del bilancio 2022/2024, esercizio 2023;
- per € 700,00 ai fondi del codice 12/05/1/104 del bilancio 2022/2024, esercizio 2024.

5) Di dare atto che il contributo di cui trattasi si sottrae alle limitazioni di cui all'art. 4, comma 6 della legge 135/2012, in quanto si configura come attività resa a favore direttamente dei cittadini.

6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i., che l'erogazione del contributo in oggetto è conforme ai criteri dettati dal vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

7) Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

8) Di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, l'adozione degli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GUARDABASCIO Dr. Gianluca

Pianezza, lì 07/11/2022

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO
F.to Rag. Luca Favarato

Pianezza, lì 09/11/2022

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa Brunella FAVIA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianluca GUARDABASCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11 novembre 2022, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianluca GUARDABASCIO

Pianezza, li 11 novembre 2022

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianluca GUARDABASCIO

Pianezza, li 11 novembre 2022

Divenuta esecutiva in data

☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michelina BONITO